

- (6) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, che stabilisce gli obiettivi settoriali specifici nel settore dei trasporti, e considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, del medesimo regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 26 che specifichino, per il settore dei trasporti, le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro, il presente regolamento delegato stabilisce le priorità che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali o annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
- (7) Considerando che gli strumenti finanziari riceveranno il contributo dell'Unione nell'ambito dei programmi di lavoro annuali, è opportuno inserire con il presente atto la priorità corrispondente.
- (8) Le azioni di sostegno al programma elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013, consistenti in spese per assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del meccanismo per collegare l'Europa e limitate all'1 % della dotazione finanziaria, non saranno coperte dai programmi di lavoro. Le azioni di sostegno al programma che contribuiscono a progetti di interesse comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, saranno contemplate dai programmi di lavoro e in essi inserite con la priorità corrispondente.
- (9) Tutte le risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013, comprese le risorse trasferite dal Fondo di coesione, saranno coperte dagli stessi programmi di lavoro. A norma dell'articolo 11 di tale regolamento, le risorse trasferite dal Fondo di coesione saranno oggetto di specifici inviti a presentare proposte.
- (10) Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013 per garantire la continuità giuridica del meccanismo per collegare l'Europa — settore trasporti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le priorità di finanziamento che devono essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali e annuali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013 per la durata del meccanismo per collegare l'Europa per le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, quali definite nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

